

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

44.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo ( <i>Parere della I, della V e della XI Commissione</i> ) (4051);	
BONOMI ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ( <i>Parere della I, della V e della XI Commissione</i> ) (265);	
CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( <i>Parere della I e della XI Commissione</i> ) (2659) . . . . .	615
PRESIDENTE . . . . .	615, 616, 618
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	616
MICELI VINCENZO . . . . .	618
PISICCHIO . . . . .	616

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (4051) e delle proposte di legge Bonomi ed altri: Modificazioni al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (265); Consiglio regionale dell'Umbria: Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (2659).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo », e delle proposte di legge Bonomi ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »; Consiglio regionale dell'Umbria: « Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ».

La seduta comincia alle 12,15.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

Nella scorsa seduta abbiamo deciso di trasmettere i provvedimenti oggi all'ordine del giorno alla I Commissione affari costituzionali, che però non ci ha ancora fatto pervenire il suo parere.

Nel frattempo il relatore, in base al mandato ricevuto dalla Commissione, ha avuto dei contatti presso il Ministero del lavoro per vedere quali prospettive vi erano per un eventuale accoglimento delle proposte formulate nel corso del dibattito.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di riferirne alla Commissione.

**PISICCHIO, Relatore.** In base ai contatti che ho avuto con il Ministero del lavoro per rivedere e approfondire un po' tutta la materia riguardante ulteriori miglioramenti previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli, e dopo aver avuto anche dei contatti con le organizzazioni sindacali, posso dire che si è pervenuti ad una intesa. Per quanto riguarda la materia contestata, cioè la questione degli elenchi bloccati, anticipo ciò che dirà tra poco l'onorevole sottosegretario e comunico che il Ministero intende emendare gli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 4051 nel senso di estendere i benefici previsti a tutti i lavoratori, sia a quelli iscritti negli elenchi di rilevamento che a quelli scritti negli elenchi cosiddetti prorogati. Per i lavoratori, però, iscritti negli elenchi prorogati, è necessaria una dichiarazione personale del lavoratore, ratificata dal collocatore comunale. Si vorrebbe inoltre introdurre un tempo determinato, due anni, fino allo scadere del blocco degli elenchi stessi, ossia fino al 31 dicembre 1977.

Sono queste, in linea di massima, le modifiche proposte all'attenzione della Commissione, che vanno comunque sottoposte al parere della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** Prendo atto di quanto preannunciato dal relatore e invito pertanto il rappresentante del Governo a presentare formalmente le modifiche di cui testè si è data notizia.

**DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Nella riunione in sede consultiva della Commissione affari costituzionali era emersa la possibilità di trovare una soluzione che estendesse le provvidenze ai lavoratori iscritti

negli elenchi « bloccati » e che nello stesso tempo non creasse dubbi di costituzionalità sul provvedimento. In seguito a quella discussione, abbiamo approfondito l'argomento ed abbiamo escogitato una soluzione intermedia, secondo la quale verrebbe sostituita a questo elenco « bloccato » una dichiarazione personale del lavoratore, convalidata dal collocatore.

In tal modo il lavoratore stesso si assume una personale responsabilità (l'istituto si riserverà di effettuare controlli, se lo riterrà opportuno) e in base alla sua dichiarazione verrà corrisposto il trattamento previsto dalla legge. In questa maniera si evita di chiedere un controllo da parte del datore di lavoro e si ottiene quel minimo di regolarità che la materia richiede.

Sul nuovo testo, però, abbiamo dovuto sentire il parere del tesoro, in quanto dalle valutazioni che abbiamo compiuto si ha una spesa in più, rispetto a quella prevista dal precedente disegno di legge, di 68 miliardi; dovrà essere sentita inoltre la Commissione bilancio. Domani mattina, comunque, è prevista una riunione al Ministero del tesoro per esaminare il problema.

Posso leggere alla Commissione il nuovo testo degli articoli 7 e 8, con la riserva, però, della copertura finanziaria:

#### ART. 7.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto, a decorrere dall'anno 1976, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dal collocatore, da produrre all'istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni possono

essere utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

#### ART. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dal collocatore, da produrre all'istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui è richiesta la prestazione e i datori di lavori presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni possono essere utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal secondo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Colgo inoltre l'occasione per presentare una norma di interpretazione autentica di un articolo di legge. La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sui territori montani, stabiliva agevolazioni fiscali per coloro che vivono in quei territori, e prevedeva anche un esonero dai contributi agricoli, esteso però soltanto a coloro che vivono in località situate al di sopra dei 700 metri. Una

legge successiva ha abolito le agevolazioni fiscali, creando qualche difficoltà interpretativa a causa della dizione generica e delle indicazioni limitative non molto chiare. Si propone pertanto un articolo aggiuntivo, che specifica meglio la questione, il cui testo è il seguente:

#### ART. 10.

L'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che dispone l'estensione a tutto il territorio montano delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, deve essere interpretato nel senso che tale estensione si riferisce alle sole agevolazioni fiscali e non anche a quelle relative ai contributi agricoli unificati.

Un altro articolo aggiuntivo che mi onoro di presentare — anche se riconosco che esso non rientra direttamente nella materia — riguarda la composizione della commissione per la cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia. Dopo varie discussioni, svoltesi anche in quella aula, venne stabilito che il presidente della commissione provinciale fosse il direttore dell'ufficio locale del lavoro, innovando così alla vecchia norma del 1947, che assegnava la presidenza al direttore locale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Questa nuova normativa venne inserita nelle disposizioni concernenti la cassa integrazione in generale e nelle altre relative alla cassa integrazione dei lavoratori agricoli. Nel frattempo si approvò un provvedimento analogo per i lavoratori dell'edilizia, nel quale però erroneamente si riprese la vecchia norma del 1947; si tratta pertanto di riparare ad un errore legislativo, stabilendo che anche in questo caso il presidente è il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e membro consultivo è un funzionario dell'INPS.

L'articolo aggiuntivo che il Governo propone è il seguente: « L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati

dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al comma precedente si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

MICELI VINCENZO. Restiamo ancora una volta sorpresi per i continui ritardi e i nuovi « sbalottamenti » a cui viene sottoposto questo provvedimento che riguarda l'agricoltura, settore che resta « la pecora nera » della legislazione italiana. Tutti sanno in quali difficoltà si dibattono i lavoratori dell'agricoltura; è per questo che si doveva cercare rapidamente di risolvere questi problemi.

Abbiamo già espresso le nostre perplessità sul testo presentato a suo tempo dal Governo; oggi certamente se ne sono aggiunte delle altre, tanto più che il rappresentante del Governo è venuto qui a presentare proposte emendative senza avere nemmeno lo avallo del tesoro.

Circa le nuove proposte, non siamo d'accordo sul fatto che le dimissioni siano ratificate dal collocatore; noi pensiamo, se vogliamo dare uno spirito nuovo a questo provvedimento, che esse debbano essere ratificate dal presidente della commissione di collocamento, o meglio dalla commissione stessa.

Vediamo che ancora una volta — sia pure con alcune giustificazioni che riguardano i provvedimenti a favore dei territori montani — si cerca di immettere nel testo legislativo delle disposizioni che servono più che altro a turare dei buchi che sono venuti fuori da una legislazione governativa non esatta. Per quanto riguarda i territori montani — dicevo — siamo d'accordo sulle agevolazioni, faccio anzi presente che sono state presentate varie proposte di legge di interpretazione autentica di alcuni articoli della legge sui territori montani, come la proposta n. 1102 che attualmente si trova presso la V Commissione bilancio.

Chiediamo comunque al Governo di far sì che il seguito della discussione dei provvedimenti in materia di previdenza agricola attualmente al nostro esame sia posto al più presto all'ordine del giorno, perché non dobbiamo dimenticare che già un grave danno è stato commesso nei confronti dei braccianti agricoli, facendo slittare la decorrenza di questo provvedimento, dal 1976 invece che dal 1975, come pure era stato stabilito d'accordo con i sindacati. Noi riteniamo che anche il 1975 debba essere incluso nel disegno di legge, e in questo senso ci batteremo per far modificare l'orientamento del Governo.

Dobbiamo guardare con attenzione ai problemi dell'agricoltura e dei braccianti meridionali, perché i lavoratori dell'agricoltura e i braccianti meridionali si trovano nelle stesse — se non addirittura superiori — condizioni di difficoltà in cui versano i lavoratori delle industrie del nord; così come si profila un intervento della GEPI a favore dei lavoratori della Leyland-Innocenti, bisogna ipotizzare delle forme di intervento anche a favore di questa vasta categoria di lavoratori.

PRESIDENTE. Faccio presente che le proposte emendative testè presentate dal Governo devono essere sottoposte al parere della V Commissione bilancio e della I Commissione affari costituzionali. Per quanto concerne quest'ultimo parere, ricordo che fu a suo tempo sollevato dall'onorevole Ligorì — e recepito dalla Commissione — il dubbio dell'incostituzionalità della normativa in esame, derivante dall'introdurre una diversità di trattamento fra i lavoratori iscritti negli elenchi di rilevamento e quelli iscritti negli elenchi di proroga. Orbene, proprio per questi dubbi di costituzionalità, la Commissione ha chiesto il parere della I Commissione affari costituzionali. Poiché ho l'impressione che in seguito alla presentazione di queste nuove proposte emendative del Governo quella eccezione e quei dubbi di incostituzionalità possano cadere, in quanto si stabilisce una parità di condizioni tra i lavoratori, sia pure limitatamente al periodo di durata degli elenchi di proroga, credo che, nel trasmettere alla I Commissione affari costituzionali, che è del resto già investita del parere, queste nuove proposte, si possa ad ogni buon fine avanzare l'ipotesi che, in sostanza, siano venuti meno i presupposti dell'eccezione di incostituzionalità. Resterebbe comunque da vagliare il

---

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1976

---

problema particolare della durata degli elenchi prorogati, che è già fissata da altre leggi.

Provvederemo a trasmettere immediatamente il nuovo testo alle Commissioni competenti affinché possano esprimere il più rapidamente possibile il loro parere, senza il quale non possiamo procedere nell'esame. Se il Governo, in sede di Commissione bilancio, avrà ragioni da esprimere circa la copertura finanziaria, quella è certamente la sede competente.

Propongo, in conclusione, di iscrivere senz'altro all'ordine del giorno di mercoledì prossimo i provvedimenti di cui trattasi. Nel frattempo solleciterò i presidenti delle Commissioni bilancio e affari costituzionali

affinché facciano il possibile per farci pervenire il loro parere entro martedì sera.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato a mercoledì prossimo.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO